

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Domenico Posca..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi.....Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'1/03/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorso ha per oggetto la richiesta di restituzione della somma di € 100,00 quale differenza fra l'importo addebitato sul conto corrente del cliente (precisamente, € 1.500,00) e quello effettivamente erogato dallo sportello bancomat dell'intermediario.

Dalla ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente emerge che questi ha prelevato in data 11 settembre 2010 l'importo di € 1.500,00 da uno sportello bancomat dell'intermediario, ricevendo però € 1.400,00.

Non avendo potuto comunicare l'accaduto immediatamente poiché l'agenzia era chiusa, il ricorrente inoltrava reclamo il giorno successivo, chiedendo all'intermediario di effettuare un controllo al fine di verificare il motivo dell'inesatta erogazione e di versare la differenza. L'intermediario riscontrava il reclamo con nota del 21 settembre 2010, in cui dichiarava di aver condotto le necessarie verifiche sul foglio di fondo dello sportello ATM senza che dalle stesse risultasse alcuna anomalia di funzionamento in occasione dell'operazione oggetto di contestazione. Chiariva, in particolare, che in caso di mancata erogazione delle banconote il foglio di fondo riporta uno specifico codice di anomalia ed aggiungeva che, con riferimento all'operazione in parola, non emergeva alcuna segnalazione del genere dal foglio di fondo dello sportello ATM, il quale registrava l'operazione come regolarmente conclusasi con l'erogazione di n. 30 banconote da € 50,00. Analogamente, le verifiche di cassa e materiali non avevano restituito eccedenze di banconote né differenze contabili.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Insoddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente inoltra ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione della somma di denaro pari alla differenza fra l'importo addebitato e quello erogato.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario confermava l'esito negativo delle verifiche compiute ed allegava, fra l'altro, copia del giornale di fondo relativo alle operazioni effettuate sull'ATM utilizzato dal ricorrente, dal quale non risultano anomalie concernenti le operazioni riportate.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione di questo Collegio attiene ad una contestazione relativa alla difformità fra l'importo addebitato sul conto corrente del ricorrente (risultante dalla ricevuta del prelievo tramite bancomat) e quello erogato dallo sportello ATM.

Dai riscontri effettuati sul giornale di fondo dell'intermediario risulta che l'operazione di prelievo contestata dal ricorrente si è conclusa con regolare erogazione delle banconote. Inoltre, i dati sono coerenti con quelli della ricevuta del prelievo prodotta dal ricorrente.

Ritiene in proposito questo Collegio di non doversi discostare dall'orientamento più volte manifestato dall'Ombudsman Giurì Bancario (cfr. ricorsi n. 5351/2007; n. 3146/2006; n. 2872/2006; 3754/2005; 2246/2004), propenso a considerare legittimamente addebitabili al titolare della carta le operazioni bancomat documentate dal giornale di fondo dell'apparecchiatura elettronica presso la quale sono state effettuate. A siffatto indirizzo ha prestato adesione il Collegio ABF di Milano, riconoscendo al giornale di fondo dell'ATM piena efficacia probatoria nei confronti del cliente, almeno, come appunto nel caso esaminato, ove dal giornale di fondo non risulti alcuna anomalia, né risultino eccedenze di banconote nelle verifiche di cassa (Collegio ABF di Milano, decisione n. 155/2010). Né indicazioni in senso contrario possono ricavarsi dall'ulteriore tesi secondo cui la valenza probatoria delle registrazioni automatiche prodotte dalle apparecchiature informatiche della banca andrebbe circoscritta ai soli rapporti fra imprenditori, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2710 c.c., atteso che il ricorrente riveste comunque tale qualifica (cfr. Collegio ABF di Milano, decisioni n. 923/2010; n. 877/2010).

Sulla base degli elementi fattuali in suo possesso e delle considerazioni testé richiamate, il Collegio conclude quindi per l'inaccogliabilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI